

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso Omissis/2010 proposto da:

SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- *ricorrente* -

contro

BANCA

- *intimata* -

nonchè da:

BANCA

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

contro

SOCIETÀ PROCURATRICE BANCA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 269/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/03/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione straordinaria della Società s.p.a. agiva nei confronti della Banca, chiedendo revocarsi, L. Fall., ex art. 67, comma 2, le rimesse per complessive L. 114.373.900 o la diversa somma risultante in causa, confluite nell'anno anteriore all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria sul c/c (OMISSIS), intestato alla società presso la filiale di (OMISSIS). Deduciva la Procedura che con sentenza del Tribunale di Bologna del 5/8/95 era stato dichiarato lo stato di insolvenza ed accertato il collegamento con la Società s.r.l. (già ammessa alla procedura ex 195/79), e la società era stata posta in a.s. con il D.M. del 19 settembre 1995; che alla data delle rimesse, il conto era privo di affidamento e che la Banca non poteva ignorare lo stato di decozione, manifestatosi nell'ambito della crisi del gruppo e reso di pubblico dominio già ai primi del 1994.

La Banca contestava la natura solutoria delle rimesse e la carenza del requisito soggettivo.

Nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, la Procedura chiedeva revocarsi le rimesse solutorie confluite nello stesso periodo e sul medesimo conto, per complessive L. 500.197.720; la Banca eccepeva la novità della domanda e proponeva eccezione comunitaria.

Il Tribunale, con sentenza in data 10/12-13/172005, revocava rimesse per Euro 61.763,03, condannando la Banca al pagamento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè alle spese.

La Corte d'appello, con sentenza del 5/12/08-2/3/2009, ha respinto l'appello principale della Procedura ed in parziale accoglimento dell'appello dell'incidentale della Banca ha revocato le rimesse effettuate per l'importo di Euro 2876,21, con condanna alla restituzione, oltre interessi, ed ha compensato le spese del grado.

La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto inammissibile l'estensione della domanda di revoca alle rimesse indicate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, diverse da quelle fatte valere in atto di citazione, le cui conclusioni erano state richiamate in sede di precisazione. Ha ritenuto la natura solutoria delle rimesse così ritenute oggetto della domanda ed ha concluso per la sussistenza del requisito soggettivo, valorizzando la qualità soggettiva del creditore, l'appartenenza al gruppo, gravato da un'imponente crisi finanziaria, di pubblico dominio già nel primo semestre 1994 e reso palese dalla stampa nazionale non solo specializzata, dai dati di bilancio al 31/12/93 della holding s.p.a., dall'entità dell'indebitamento bancario del gruppo alla data del 31/3/1994, desumibile dai tabulati della Centrale Rischi, nonchè dalle richieste di rientro e dalle revoche degli affidamenti delle banche operanti col gruppo; nessuna valenza poteva di converso riconoscersi al decreto del Tribunale di Bologna del 7/12/94, peraltro successivo alle rimesse, di non prosecuzione dell'istruttoria prefallimentare a carico della holding s.p.a. e della Società, a seguito della desistenza dei creditori istanti dalle domande di fallimento precedentemente proposte.

Avverso detta pronuncia ricorre la società in a.s., sulla base di sei motivi; si difende con controricorso la, rappresentata dalla Società procuratrice, ed avanza ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

La Procedura ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col PRIMO MEZZO, la Procedura si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e della L. Fall., art. 67, richiamato dalla L. Fall., art. 203, a sua volta richiamato dalla L. n. 75 del 1979, art. 1, per avere la Corte d'appello limitato la domanda alle rimesse indicate nel prospetto riepilogativo,

a cui si rimandava in atto di citazione ed a questo allegato, secondo un'errata interpretazione della domanda, intesa ad ottenere la revoca dei pagamenti effettuati ad estinzione dello scoperto di conto nell'anno anteriore all'a.s..

Secondo la parte, inoltre, il Giudice del merito non ha attribuito il corretto rilievo alla clausola estensiva inserita nelle conclusioni.

1.2.- La parte, col SECONDO QUESITO, denuncia il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte del merito ha delimitato l'oggetto della revoca ai versamenti indicati nel prospetto, e non ha attribuito rilievo alla clausola finale delle conclusioni.

1.3.- Col TERZO, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c., e della L. Fall., art. 67, per avere la Corte del merito ritenuto che la parte avesse ampliato la domanda e non integrato come consentito dall'art. 183 c.p.c., comma 5, e nella specie, la causa pendente è rimasta inalterata.

1.4.- Col QUARTO, la Procedura denuncia, sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata valutazione da parte della Corte d'appello del tenore letterale delle conclusioni della memoria ex art. 183 c.p.c., e, di contro, l'attribuzione a detta memoria solo della funzione riassuntiva del petitum e l'interpretazione della mancata riproposizione di alcuni versamenti come rinuncia alla domanda.

1.5.- Col QUINTO MOTIVO, la Procedura si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c., e L. Fall., art. 67, per avere attribuito valenza di rinuncia implicita alla mancata reiterazione in sede di precisazione delle domande proposte con l'atto di citazione, in contrasto con la giurisprudenza che conclude per l'abbandono della domanda all'esito di una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi per individuare l'effettiva volontà della parte, che nel caso aveva ampiamente argomentato in merito a dette domande, comunque strettamente connesse con quelle espressamente reiterate.

1.6.- Col SESTO, la ricorrente si duole del vizio di motivazione, per avere il Giudice del merito riconosciuto valenza riduttiva alla domanda proposta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., ritenuta inammissibile, per cui si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda iniziale.

2.1.- Col PRIMO MOTIVO del ricorso incidentale, la Banca si duole del vizio di insufficienza della motivazione, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, per non avere la Corte del merito indicato gli elementi che avrebbero consentito ai terzi di trasferire lo stato di insolvenza da una ad altra società del gruppo.

3.2.- Col SECONDO, denuncia il vizio di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale fatto ricorso ad serie inammissibile di concatenazioni per ritenere provato il requisito soggettivo.

3.3. Col TERZO, si duole del vizio di insufficienza della motivazione sullo stato di insolvenza, ritenuto sulla base dell'insolvenza delle altre società del gruppo, nonostante il rigetto di due istanze di fallimento proposte nei confronti di tali società, successivamente all'esecuzione delle rimesse di cui si discute.

3.1.- I motivi primo, terzo e quinto possono essere valutati unitariamente, in quanto intesi a denunciare vizi ex art. 360 c.p.c., n. 3, riguardanti l'errata identificazione del contenuto della domanda di revocatoria, e sono da ritenersi infondati.

Prima di valutare le censure, occorre ripercorrere l'iter argomentativo seguito dalla Corte del merito, alla stregua degli atti rilevanti, atto di citazione, memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, e precisazione delle conclusioni.

Risulta dalla sentenza che la Procedura ha indicato in atto di citazione il quantum complessivo delle rimesse solutorie, rinviando espressamente al prospetto riepilogativo ed agli estratti conto relativi, doc. 2-4;

nelle conclusioni in citazione, ha riportato l'importo già indicato in narrativa, di lire 114.373.900 "ovvero per quella diversa somma che a tale titolo dovesse risultare (dovuta in esito all'istruttoria di causa"; nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di sette rimesse solutorie, indicate specificamente, per l'importo di L. 500.197.720; in sede di precisazione delle conclusioni, la parte si è espressamente richiamata alle richieste formulate nella memoria.

Il Giudice del merito, posto che gli estratti conto prodotti con la citazione riguardavano tutti i movimenti attivi e passivi del conto, ed erano quindi privi di idoneità a supportare la domanda, ha rilevato che solo il prospetto riepilogativo conteneva l'indicazione specifica delle rimesse revocabili, il cui importo coincideva con il quantum indicato in citazione; ha attribuito all'inciso finale delle conclusioni, con cui si chiedeva la revoca della diversa somma che fosse risultata in corso di causa, l'idoneità a consentire la revoca degli eventuali diversi importi delle rimesse specificamente già indicate; ha considerato come domanda nuova la richiesta della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, di inefficacia di rimesse diverse da quelle indicate in citazione e, visto che la parte in sede di precisazione delle conclusioni aveva richiamato le conclusioni di cui alla memoria, ha ritenuto di potere considerare la domanda L. Fall., ex art. 67, limitata alle rimesse indicate nel prospetto riepilogativo sub n. 4 ed altresì reiterate nella memoria, con l'esclusione di tutte le ulteriori rimesse.

Di contro a detta conclusione, la ricorrente principale vorrebbe far valere la generica estensione indicata in citazione, come idonea a consentire la revoca di tutte le rimesse revocabili del periodo, ma tale tesi è contraddetta dalla specifica indicazione in atto di citazione del quantum delle rimesse azionate, supportate dal prospetto riassuntivo, sulle quali si è sviluppato il contraddittorio, di talché non potrebbe certamente riverberarsi in pregiudizio della controparte l'indicazione del tutto generica della quale la parte stessa vorrebbe avvalersi.

A fronte della delimitazione specifica delle rimesse così operata, l'indicazione delle ulteriori diverse rimesse nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, non poteva che essere intesa come una *mutatio* e non già semplice *emendatio*, perché la domanda era stata già dalla parte specificamente perimetrata (e si osservi come tale rilievo rende persino superfluo il richiamo del principio espresso nella pronuncia 3012/2010, secondo cui ogni rimessa revocabile costituisce, rispetto alle altre rimesse, uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della *causa petendi*, che non consente di ritenere unica e non cumulativa la domanda proposta per far dichiarare la inefficacia di una pluralità di rimesse). E la presenza, nella memoria, di rimesse già indicate in citazione costituiva un dato estremamente ambiguo, di talché la Corte del merito, nella valutazione della condotta processuale della parte talmente equivoca ed oscillante, ha optato (prudentemente e condivisibilmente, nel ritenere che la parte avesse così ristretto la domanda alle sole rimesse presenti in citazione e riportate nella memoria; e d'altra parte, il riferimento della Procedura in sede di precisazione delle conclusioni alle rimesse indicate nella memoria rendeva obbligato il riferimento a questa e non più alle conclusioni di cui in citazione. La specifica articolazione della domanda da parte della Procedura come sopra indicata rende non invocabile infine il principio espresso nella pronuncia 1802/2013, che, nel valutare la domanda di revocatoria sotto il profilo della nullità, ha ritenuto adeguata l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del "*petitum*" e della "*causa petendi*", anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.

3.2.- I motivi secondo, quarto e sesto sono inammissibili. La parte infatti articola sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, questioni attinenti all'interpretazione della domanda, mentre non sono ammissibili vizi di motivazione su questioni processuali, nella quali questa Corte è giudice anche del fatto.

4.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Va a riguardo rilevato che la Corte del merito, per ritenere provato dalla Procedura il requisito soggettivo, si è basata su di una pluralità di elementi, comprendenti anche la specifica qualità professionale dell'accipiens, i dati della Centrale Rischi sull'indebitamento del Gruppo e le richieste di rientro e revoche degli Istituti bancari ed ha argomentato congruamente la conclusione assunta, in senso conforme alla giurisprudenza che, in argomento, ritiene che la prova della "scientia decoctionis" può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione; nè tale conclusione è esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società (così la pronuncia 11059 del 2011, conforme alla precedente 10115/2006).

4.2.- Il secondo motivo è infondato.

La Corte del merito non è incorsa nel vizio denunciato, atteso che la conoscenza dello stato di insolvenza della società, pacificamente facente parte del Gruppo, desunto dalla certa e notoria crisi del Gruppo, non implica una praesumptio de praesumpto ed è stata ritenuta dalla sentenza impugnata nella valutazione complessiva degli elementi indiziari di cui si è detto.

4.3.- Anche il terzo motivo è infondato.

Va rilevato in prima battuta che la parte non indica da chi fosse stata presentata l'istanza di fallimento e come la stessa ne fosse venuta a conoscenza; in ogni caso, il fatto dedotto non si palesa dotato di decisività, che anzi la presentazione di istanza di fallimento depona a contrario per la conoscenza dello stato di insolvenza e la reiezione dell'istanza non prova che non ci fosse detto stato e che non fosse conosciuto dai creditori, ma solo che non è stato ritenuto lo stesso provato giudizialmente.

5.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale e l'incidentale. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***